

Polizze linked: strumenti finanziari o prodotti assicurativi?

Diritto delle Assicurazioni

Claudio Perrella – Francesco Mascolo

Le polizze linked sono delle assicurazioni sulla vita a contenuto speculativo, poiché i premi versati dall'assicurato sono direttamente investititi in prodotti finanziari dal cui andamento dipende l'ammontare del capitale che la Compagnia è obbligata a corrispondere al contraente – o al terzo a favore del quale la polizza è stata stipulata – al realizzarsi di un evento concernente la vita umana (c.d. rischio demografico) o alla scadenza del relativo contratto.

Esse possono essere di due tipologie: unit linked e index linked. Le prime sono legate a fondi comuni di investimento, mentre le seconde sono connesse ad indici azionari o ad altri valori di riferimento (azioni, tassi di cambio, ecc.).

La peculiarità di tali prodotti assicurativi risiede nel fatto che, a differenza delle classiche polizze sulla vita, non sempre garantiscono la restituzione all'assicurato del capitale da questi investito. È questo il caso, sia delle polizze linked c.d. parzialmente garantite, ove la Compagnia, a prescindere dall'andamento dell'investimento, è comunque obbligata al pagamento in favore dell'assicurato di una parte dell'importo dallo stesso versato a titolo di premio, che, soprattutto, delle polizze linked c.d. pure, caratterizzate dal fatto che l'ammontare della rendita spettante al beneficiario è esclusivamente dipendente dal valore del titolo a cui la polizza è collegata.

Ebbene, proprio i rischi connessi a tali strumenti avevano generato forti dubbi riguardo la loro natura assicurativa. In particolare, una sentenza della Cassazione del 2018 li aveva qualificati come strumenti finanziari-speculativi, concludendo che le polizze linked dovessero seguire la relativa disciplina.

Tuttavia, la medesima Corte con una recentissima pronuncia ha fatto definitivamente luce sulla questione, sancendo che una polizza linked è a tutti gli effetti un prodotto assicurativo ogniqualvolta determini il trasferimento all'assicuratore del rischio di morte dell'assicurato. Per stabilire ciò è opportuno esaminare l'entità della copertura assicurativa, considerando l'importo del premio pagato dall'assicurato, la durata della polizza, il tipo di investimento e, su tutti, il valore della rendita finale che la compagnia è chiamata ad erogare all'assicurato.

A nulla rileva il fatto che la polizza garantisca o meno l'integrale pagamento in favore dell'assicurato delle somme versate alla Compagnia dal contraente.

La sentenza in parola pone dunque un freno alle preoccupazioni dei beneficiari delle polizze linked, che potranno continuare a godere dei tipici vantaggi fiscali connessi ai contratti di assicurazione sulla vita. Tra questi, in particolare, il rinvio della tassazione (c.d. *tax deferral*) al momento dell'erogazione del capitale o della rendita, così come l'esclusione dalla formazione dell'attivo ereditario delle somme corrisposte agli eredi in forza di contratti assicurativi stipulati dal defunto.

Per maggiori informazioni scrivere a <u>c.perrella@lslex.com</u>.



Claudio Perrella c.perrella@lslex.com

Francesco Mascolo f.mascolo@lslex.com

LS Lexjus Sinacta Avvocati e Commercialisti Associati www.lslex.com